



COMITATO DI INTERVENTO PER LE CRISI AZIENDALI E DI SETTORE

C.I.C.A.S.

VERBALE DI RIUNIONE

del 15/06/2017

Il giorno 15/06/2017, con inizio alle ore 09.30, in seconda convocazione, presso la sede della Regione Abruzzo, in Pescara, Viale Bovio n. 425, Sala Gialla, su conforme convocazione disposta dall'Assessore Regionale preposto al Lavoro e Formazione, Aree Interne, Associazionismo Territoriale, Grandi Eventi, con nota prot. n. 206/Segr. del 06/06/2017, si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g.:

1. **D.L.09.02.2017, n.8, convertito con modificazioni dalla L. 07/04/2017 n. 45, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" – disposizioni di cui all'art.12 - Circolare n. 8 del 27/03/2017 e n. 9 del 28/04/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;**
2. **varie ed eventuali.**

Alla riunione, presieduta dall'Assessore, Avv. Andrea Gerosolimo, sono presenti il dott. Tommaso Di Rino, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, il dott. Pietro De Camillis, Dirigente del Servizio Lavoro e il dott. Renzo N. Irìde, Responsabile dell'Ufficio Ammortizzatori Sociali del Servizio Lavoro.

Partecipano i rappresentanti di:

- 1 Regione Abruzzo;
- 2 Direzione Regionale I.N.P.S.;
- 3 M.L.P.S. – Ispettorato Interregionale del Lavoro
- 4 Associazioni dei Datori di lavoro;
- 5 Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- 6 Anpal Servizi spa.

Il Presidente, Avv. Andrea Gerosolimo, accertata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, apre la seduta, saluta i presenti e passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno:

1° PUNTO O.D.G.

"D.L.09.02.2017, n.8, convertito con modificazioni dalla L. 07/04/2017 n. 45, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" – disposizioni di cui all'art.12 – Circolare n. 8 del 27/03/2017 e n. 9 del 28/04/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali".

Il Presidente comunica che, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione in data 18 gennaio 2017, è stato emanato il Decreto Legge n. 8 del 09/02/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 07/04/2017, che ha disposto nuovi interventi in favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017.

Per una illustrazione degli interventi, cede la parola al Direttore dott. Di Rino.

Il dott. Di Rino comunica che l'art. 12 del D.L. n. 8/2017, ha disposto la prosecuzione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori, prorogando, per l'anno 2017, l'operatività della Convenzione stipulata il 23/01/2017, tra il MLPS, il MEF e le Regioni interessate dagli eventi sismici e precisamente:

"La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare nel 2017 fino ad esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni,

considerate quale limiti massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'art. 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure."

La Convenzione è operativa per l'anno 2017, limitatamente alla possibilità di richiesta della misura di sostegno al reddito di cui all'art. 45 comma 1, del D.L. 189/2016, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento sismico del 18 gennaio 2017, dipendenti da aziende o da soggetti diversi da imprese operanti in uno dei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016, allegati 1, 2 e 2-bis, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

L'art. 12 del D.L. n. 8/2017, non ha, invece, richiamato il comma 4 dell'art. 45 del D.L. 189/2016, relativo alla misura dell'indennità *una tantum* pari ad € 5.000. Pertanto, per l'anno 2017, l'indennità *una tantum* non può essere riconosciuta né ai lavoratori autonomi o titolari di impresa operanti nei Comuni di cui all'allegato 2 bis del D.L. 8/2017, né a quelli operanti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, già compresi per gli eventi sismici del 2016, che intendessero presentare istanza per la prima volta, a seguito dei danni subiti per il sisma del 18 gennaio 2017.

L'art. 18-undicies, del DL n. 8/2017, ha introdotto l'allegato 2-bis al decreto legge n. 189/2016, riportante i nuovi Comuni inseriti nell'area cratere per effetto degli eventi sismici verificatisi il 18 gennaio 2017 e riportati nell'Allegato 2-bis (art. 18-undicies):

- 1) Barete (AQ)
- 2) Cagnano Amiterno (AQ)
- 3) Pizzoli (AQ)
- 4) Farindola (PE)
- 5) Castelcastagna (TE)
- 6) Colledara (TE)
- 7) Isola del Gran Sasso (TE)
- 8) Pietracamela (TE)
- 9) Fano Adriano (TE).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le Circolari n. 8 del 27.03.2017 e n.9 del 28/04/2017, ha precisato che:

A) Con riferimento al comma 1, dell'art. 45:

- la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 continui ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni nella Convenzione stessa, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legge 189/2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.
- L'indennità di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 45, è concessa ai lavoratori per i quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Richiamato quanto già precisato al primo Visto, punto 1), lettera a) della Convenzione, il Ministero del lavoro, con la Circolare n. 8/2017, ha precisato che, ogni qual volta non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali a regime (tutti gli istituti previsti dal D.Lgs. 148/2015 quali CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà di cui al titolo II del suddetto decreto legislativo), per il fatto che la situazione da tutelare non presenta i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sia quella primaria che secondaria, interviene la norma speciale dell'art. 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Ciò rappresenta una ulteriore garanzia a supporto di quelle fattispecie che altrimenti sarebbero prive di altro sostegno.
- Con la Circolare n. 9 del 28/04/2017, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto riguarda le causali di intervento, ha precisato che la normativa di cui al D.L. 189/2016, sia stata introdotta con il fine specifico di predisporre interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il trattamento di cui al comma 1 dell'art. 45, (integrazioni salariali), deve considerarsi residuale rispetto agli altri ammortizzatori sociali a regime ed intervenire ogni qual volta non ricorrano, in concreto, le causali di cui al D. Lgs. 148/2015. L'indennità erogata dovrà essere proporzionalmente commisurata in relazione alla percentuale di riduzione dell'attività lavorativa.
- Al fine di evitare ingiustificate disparità tra i soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'art. 45,



comma 1, del D.L. 189/2016, collegata agli eventi sismici del 2016 rispetto ai soggetti che abbiano subito danni a seguito di eventi sismici verificatisi nel 2017, si ritiene, in aderenza alla lettera "aperta" della disposizione, di dare una interpretazione dell'art. 12 del decreto-legge n. 8/2017 nel senso che l'estensione a tutto il 2017 dell'operatività della Convenzione consente la concessione del beneficio ai lavoratori colpiti dagli eventi sismici nel 2016 anche superando il limite temporale del 31 dicembre 2016, sempre nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste.

Per l'anno 2017, l'indennità di integrazione salariale di cui all'art. 45, comma 1, del D.L. 189/2017, può essere estesa:

- Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, relativi agli eventi sismici del 2016, del D.L. 189/2016, anche per l'anno 2017;
- Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 bis, evento sismico del 18 gennaio 2017, del D.L. 8/2017;
- Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a seguito dell'evento sismico del 18 gennaio 2017.

B) Con riferimento all'indennità "una tantum" di cui al comma 4, dell'art. 45, con specifico riferimento solo agli eventi sismici dell'anno 2016, il Ministero, nella Circolare n. 8, ha precisato che:

- relativamente alle prestazioni rese in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale, il criterio della "esclusività" o "prevalenza" è soddisfatto anche quando è dato dalla somma delle attività svolte in più Comuni coinvolti nel sisma.
- l'indennità "una tantum" è riconosciuta in favore del singolo titolare dell'attività d'impresa, a prescindere dal numero di imprese di cui sia titolare, in quanto trattasi di misura di sostegno al reddito concessa "una tantum" a favore del singolo imprenditore che abbia dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento sismico;
- l'indennità "una tantum" spetta ai singoli professionisti in quanto tali, a prescindere dal fatto che gli stessi svolgano altre funzioni, quali ad esempio quella di insegnante o dipendente pubblico in generale;
- l'indennità "una tantum" può essere concessa non solo al titolare di impresa individuale, ma altresì ai soci lavoratori di società di persone e ai soci di società a responsabilità limitata (SRL), in quanto rientranti comunque nella categoria dei lavoratori autonomi, semprechè ricorra il requisito dell'iscrizione alla "Gestione Separata" ovvero alle Gestioni commercianti o artigiani; l'indennità è da escludersi in favore dei soci lavoratori delle società di capitali, in quanto in tal caso il titolare dell'impresa è la società;
- gli Studi associati sono equiparati alle società di persone e, pertanto, ad ogni professionista spetterà l'indennità "una tantum";
- ai Collaboratori familiari di una impresa familiare, ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, l'indennità "una tantum" spetta in tutti i casi in cui sia ravvisabile un rapporto di collaborazione che si concreti in una prestazione coordinata e continuativa e sia possibile dimostrare l'avvenuto versamento di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, derivanti dall'iscrizione alla "Gestione Separata" o alle Gestioni commercianti o artigiani.
- **Si precisa che non è possibile richiedere l'indennità "una tantum" per gli eventi sismici relativi all'annualità 2017.**

L'INPS, con la Circolare n. 83 del 04 maggio 2017, ha fornito le istruzioni operative relativamente alle indennità di cui all'art. 45, del DL 189/2016.

Per tutto quanto sopra considerato, le suddette disposizioni integrano e modificano quanto riportato nella **GUIDA PROCEDURALE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI RICHIESTA DELLE INDENNITÀ DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 45 DEL DL 189/2016 e verbale CICAS del 09 febbraio 2017 e la relativa modulistica.**

Con riferimento alla Convenzione sottoscritta in data 23 gennaio 2017, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, alla Regione Abruzzo sono state assegnate, per il comma 1 dell'art. 45 del DL 189/2016, € 14.476.744,19 e per il comma 4 dell'art. 45 del D.L. 189, € 19.954.419,60.

Il Direttore rappresenta che sono state presentate richieste di sostegno al reddito anche oltre la data del 31 marzo 2017, come stabilito dal Cicas del 9 febbraio 2017. Molte istanze sono state inviate all'ufficio



regionale anche per posta ordinaria e AR e non via pec; altre istanze sono state presentate via pec all'ufficio della ricostruzione del Genio Civile di Teramo e all'ufficio sisma regionale e successivamente sono state inviate all'ufficio competente.

Il Presidente, tenuto conto di quanto illustrato dal Direttore del Dipartimento, preso atto delle precisazioni e dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le Circolari n. 8 del 27.03.2017 e n. 9 del 28.04.2017, considerato che il CICAS del 09.02.2017, disponeva la possibilità di presentare le istanze di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 45, del D.L. 189/2016 entro il 31.03.2017, rilevato che successivamente a tale data, sono state presentate ulteriori richieste da parte di lavoratori delle aree colpite dal sisma, invita il Comitato a voler prorogare i termini per la presentazione delle istanze di richiesta delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori di cui ai commi 1 e 4, dell'art. 45, del D.L. 189/2016, ad accettare anche le istanze non pervenute via pec, **evidenziando comunque che l'indennità "una tantum" di cui al comma 4 del medesimo art. 45, potrà essere richiesta esclusivamente da coloro che hanno sospeso l'attività a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e, comunque, entro e non oltre la data del 31.12.2016.**

Il Comitato

preso atto di quanto rappresentato dall'Assessore e dal Direttore del Dipartimento;
Richiamati:

- il D.L. 189/2016, che, all'art. 45, ha fornito le prime indicazioni sugli interventi di sostegno al reddito in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi;
- Il D.L. 205/2016, che ha individuato nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni interessate dagli eventi sismici 2016;
- La Legge 229/2016, che ha convertito con modificazioni, il D.L. 189/2016 e abrogato il successivo D.L. 205/2016;
- la Convenzione sottoscritta in data 23 gennaio 2016 tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Abruzzo;
- L'articolo 12 del D.L. n. 8/2017, convertito in legge n. 45 del 07/04/2017, che ha previsto la prosecuzione nell'anno 2017, delle misure di sostegno al reddito, limitatamente per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 45;
- richiamate le indicazioni e i chiarimenti di cui alle Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 8 del 27.03.2017 e n. 9 del 28.04.2017, in merito alle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 45 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 229/2016, che operano in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del citato D.L. 189/2016, **dispone quanto segue:**

1. Indennità di sostegno al reddito per i lavoratori di cui al comma 1, art. 45, del D.L. 189/2016 – impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici del 2016 e quelli del 18 gennaio 2107.

- a) Concessione, per l'anno 2017, dell'indennità di sostegno al reddito di cui all'art. 45, comma 1, del D.L. 189/2016 e s.m.i., a decorrere dal 18.01.2017, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017, operanti in uno dei Comuni di cui all'allegato 2-bis del D.L. 8/2017;
- b) Concessione, per l'anno 2017, dell'indennità di sostegno al reddito di cui all'art. 45, comma 1, del D.L. 189/2016 e s.m.i., a decorrere, dal 18.01.2017, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016 e successivi, operanti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016;
- c) Proroga, per l'anno 2017, dell'indennità di sostegno al reddito di cui all'art. 45, comma 1, del D.L. 189/2016 e s.m.i., a decorrere, dal 01.01.2017, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016 e successivi, operanti in uno dei Comuni di cui agli allegati



1 e 2 del D.L. 189/2016;

Per l'anno 2017, è possibile presentare una o più istanze di indennità di integrazione salariale di cui al comma 1, dell'art. 45 del D.L. 189/2016, per il periodo dal 01/01/2017 (o dal 18/01/2017) al 31/12/2017;

L'indennità di sostegno al reddito di cui all'art. 45, comma 1, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, potrà essere concessa in favore di:

- lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dei predetti eventi sismici, dipendenti da aziende o da soggetti diversi da imprese operanti in uno dei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016 e s.m.i., allegati 1, 2 e 2-bis, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
- Si rappresenta che possono accedere all'indennità di integrazione salariale di cui al comma 1, dell'art. 45, del DL 189/2016, i lavoratori in forza alla data dell'evento sismico.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare n. 8/2017, ha precisato che, ogni qual volta non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali a regime (tutti gli istituti previsti dal D.Lgs. 148/2015 quali CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà di cui al titolo II del suddetto decreto legislativo), per il fatto che la situazione da tutelare non presenta i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sia quella primaria che secondaria, interviene la norma speciale dell'art. 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Ciò rappresenta una ulteriore garanzia a supporto di quelle fattispecie che altrimenti sarebbero prive di altro sostegno. **La misura deve considerarsi residuale** rispetto agli strumenti di integrazione salariale e di mobilità, ivi compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (CIGO, CIGS, Fondi di solidarietà, FIS), ed interviene quindi, ogni qual volta non ricorrano, in concreto le causali del D.Lgs. 148/2015.
- Sono ricomprese le seguenti tipologie contrattuali: tempo indeterminato compreso l'apprendistato, tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale. Inoltre sono inclusi i rapporti di lavoro dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio che non hanno potuto prestare la loro attività in conseguenza degli eventi sismici. Ai fini della presentazione della domanda dell'indennità non è richiesta una anzianità aziendale minima.
- Lavoratori di cui alle lettere a), b) e c), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti l'evento sismico. Per tale tipologia, l'indennità è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e comunque per un numero massimo di 30 giornate di retribuzione.
- Con riferimento ai lavoratori del settore agricolo, l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 45, è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, nei limiti previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- I lavoratori già collocati in Cassa Integrazione Guadagni in deroga, nel periodo/i compreso/i tra il 24 agosto - 31 dicembre 2016, da parte delle aziende ubicate all'interno dei comuni di cui all'art. 1 del DL 189/2016 e s.m.i., non possono percepire l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 45, per lo stesso periodo in cui è stata fruita la CIG in deroga.

Le istanze devono essere presentate esclusivamente alla Regione, utilizzando la modulistica di riferimento elaborata dalla Regione (Mod. S1/2017 – Mod. SA/2017 e Mod. SE/2017), non è prevista la sottoscrizione di un verbale di accordo sindacale.

Le Aziende, su delega dei lavoratori, provvederanno a presentare l'istanza alla Regione Abruzzo, allegando la modulistica sopra richiamata. Successivamente le Aziende inoltreranno ad INPS la documentazione contabile riepilogativa delle ore di sospensione dei lavoratori (SR41), per la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 45, comma 1, con le stesse modalità previste per la CIG in deroga e le sedi INPS provvederanno ad erogare la prestazione ai lavoratori interessati.

Le istanze di richiesta dell'**indennità di sostegno al reddito di cui all'art. 45, comma 1, a cura dell'azienda di appartenenza dei lavoratori richiedenti,** devono essere inviate, via PEC, all'indirizzo dpg007@pec.regione.abruzzo.it, dalla data di pubblicazione del presente Verbale CICAS e della relativa modulistica sul sito istituzionale della Regione Abruzzo



www.regione.abruzzo.it e sul sito www.abruzzolavoro.eu, entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2017.

La Regione Abruzzo, provvederà ad istruire le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le indennità di sostegno al reddito ai sensi del comma 1, dell'art. 45 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni, dalla Legge 229/2016 e a quanto disposto dall'art. 12 del D.L. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 45/2017, nel limite delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo, sono concesse con decreto (Determina Dirigenziale). La Regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari ad INPS, Direzione regionale, che provvederà all'erogazione dell'indennità.

Al fine di facilitare i richiedenti, la Regione Abruzzo ha elaborato la seguente modulistica, allegata al presente verbale, per la **presentazione delle domande a decorrere dall'01/01/2017:**

LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO, COMPRESO QUELLO AGRICOLO:

- **MOD. S1/2017** - DOMANDA DI RICHIESTA DELL'INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO E AGRICOLO DI AZIENDE UBICATE NELL'AREA DEL SISMA (Art. 45 comma 1 del D.L. N.189/2016 Convertito In Legge N.229 Del 15/12/2016 "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016"- art. 12 del D.L. N. 8/2017, convertito dalla legge n. 45/2017, "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", Convenzione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente della Regione Abruzzo del 23 gennaio 2017).
- **MOD. SA/2017** - Domanda di presentazione delle richieste dell'indennità di cui all'art. 45, comma 1 del DL 189/2016, convertito in legge 229/2016, e dell'art. 12 del D.L. n. 8/2017, convertito dalla legge n. 45/2017 (da compilare da parte delle Aziende delegate dai lavoratori).
- **MOD. SE/2017** - Foglio riepilogativo delle istanze presentate dai lavoratori, (da compilare a cura dell'Azienda di appartenenza), da inviare alla Regione Abruzzo esclusivamente in formato Excel.
- **MOD. INPS SR163.**

2. Indennità "una tantum" – comma 4, art. 45 del D.L. 189/2016 – LAVORATORI AUTONOMI E TITOLARI DI IMPRESA - EVENTI SISMICI 2016.

Con riferimento alle richieste dell'indennità "una tantum" di cui al comma 4 dell'art. 45 del D.L. 189/2016, restano valide le disposizioni di cui al verbale CICAS del 09.02.2017, integrate dalle indicazioni e chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 8 del 27.03.2017.

Si ribadisce che per l'anno 2017, il D.L. n. 8/2017, **non ha disposto la proroga della indennità "una-tantum"**, non è possibile presentare istanza di richiesta "una tantum", a seguito dell'evento sismico del 18 gennaio 2017.

Le richieste di indennità "una tantum" di cui all'art. 45, comma 4 del D.L. 189/2016, **relative ad eventi sismici 2016**, possono essere presentate via PEC, all'indirizzo dpg007@pec.regione.abruzzo.it, **entro e non oltre il 31 LUGLIO 2017**, utilizzando la modulistica di cui al verbale CICAS del 09.02.2017:

MOD. S2/2016 - DOMANDA DI RICHIESTA DELL'INDENNITÀ "UNA TANTUM" PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, TITOLARI DI RAPPORTI DI AGENZIA E DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE, LAVORATORI AUTONOMI E DEI TITOLARI DI IMPRESA INDIVIDUALE OPERANTI NELL'AREA DEL SISMA (Art.45 comma 4 del DL. N.189/2016 Convertito In Legge N.229 Del 15/12/2016 "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 " e Convenzione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente della Regione Abruzzo del 23 gennaio 2017), corredata del **MOD. INPS SR163**



3. DISPOSIZIONI GENERALI

• **Attività ubicate nel Comune di Teramo:**

Con riferimento all'art. 1, comma 1, del D.L. 189/2016, così come modificato dalla Legge 229/2016, si rappresenta che i lavoratori del settore privato e quelli autonomi la cui attività sia ubicata nel Comune di Teramo, per poter accedere alle indennità previste dal comma 1 e 4 dell'art.45 del D.L. 189/2016, devono aver dichiarato l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda attraverso comunicazione effettuata ai sensi del DPR 445/2000, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti. Una copia della predetta dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda di richiesta dell'indennità.

• **Attività ubicate nel territorio regionale e al di fuori dei Comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016.**

A seguito di approfondimenti con la competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 2 dell'art.1 del DL n.189/2016 convertito in legge n.229/2016, le disposizioni dell'art.45, comma 1, e a quanto disposto dall'art. 12 del D.L. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 45/2017, possono applicarsi altresì in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati ubicati in comuni diversi da quelli elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del DL 189/2016, ubicati all'interno del territorio regionale, su richiesta degli interessati, che dimostrino un nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatesi e gli eventi sismici verificatesi, comprovato da apposita perizia asseverata, da allegare all'istanza.

GUIDA PROCEDURALE 2016/2017 per la compilazione delle domande di richiesta delle indennità di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'art. 45 del D.L. 189/2016, aggiornata con le nuove disposizioni e precisazioni di cui alle Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 8 del 27.03.2017 e n. 9 del 28.04.2017.

Elenco dei Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1 del D.L. 189/2016.

1. Campotosto (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Montereale (AQ)
4. Rocca Santa Maria (TE)
5. Valle Castellana (TE)
6. Cortino (TE)
7. Crognaleto (TE)
8. Montorio al Vomano (TE)

Elenco dei Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 di cui all'Allegato 2 del D.L. 189/2016.

1. Campli (TE)
2. Castelli (TE)
3. Civitella del Tronto (TE)
4. Torricella Sicura (TE)
5. Tossicia (TE)
6. Teramo

Elenco dei Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 di cui all'Allegato 2-bis del D.L. 8/2017:

1. Barete (AQ)
2. Cagnano Amiterno (AQ)
3. Pizzoli (AQ)
4. Farindola (PE)

5. Castelcastagna (TE)
6. Colledara (TE)
7. Isola del Gran Sasso (TE)
8. Pietracamela (TE)
9. Fano Adriano (TE)

II° PUNTO O.D.G. - Varie ed eventuali.

A) Con riferimento al punto "II) varie ed eventuali", del verbale CICAS del 27.03.2017, il Presidente comunica di aver posto in essere uno specifico intervento presso la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero, con nota del 08.05.2017, prot. 7430, ha comunicato che *"risulta possibile disporre un periodo di mobilità in deroga anche per quei lavoratori non residenti nell'area di crisi ma comunque residenti nella regione Abruzzo e licenziati da aziende situate nell'area interessata"*.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra riportato, con riferimento a quanto disposto dal CICAS nella riunione del 01 dicembre 2016, punto II dell'O.d.G., punto 3, lett. a), relativo alla concessione della mobilità in deroga in favore dei lavoratori ai quali è scaduta o è in scadenza, entro il 30 dicembre 2016, la mobilità ex legge 223/91, licenziati da aziende ubicate nell'Area di Crisi complessa Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno e dal verbale CICAS del 16 dicembre 2016, propone al Comitato di riaprire i termini di presentazione delle istanze di mobilità in deroga anche in favore dei lavoratori non residenti nell'area di crisi ma comunque residenti nella regione Abruzzo e licenziati da aziende situate nell'area interessata.

Il Comitato all'unanimità approva, disponendo che i lavoratori di che trattasi potranno presentare istanza di mobilità in deroga secondo le disposizioni di cui al verbale CICAS del 01 dicembre 2016, punto 3, lett. a) punto II dell'O.d.G.

Le domande potranno essere presentate presso i CPI di competenza, utilizzando la modulistica predisposta (ALL.4MOB/2016), a far data di pubblicazione del presente verbale entro il termine massimo di 60 giorni. L'ufficio regionale competente, provvederà alle successive liquidazioni.

B) Il Presidente comunica che con la medesima nota era stato richiesto al Ministero, in deroga alle disposizioni della Circolare n. 2 del 31.01.2017, la possibilità di poter riconoscere un periodo di mobilità in deroga, ai sensi di quanto già disposto dal Comitato nella riunione dello scorso 01 dicembre 2016, al punto II dell'O.d.G., punto 3, lett. b), in favore dei lavoratori, licenziati da una impresa ubicata in uno dei comuni inseriti nell'Area di Crisi Complessa Val Vibrata- Valle del Tronto Piceno, ai quali è scaduta o è in scadenza entro il 30 dicembre 2016, la NASpI e l'ASpI.

Il Ministero, con la nota del 08.05.2017, prot. 7430, ha ribadito quanto già espresso nella Circolare n. 2 del 31.01.2017 e ha comunicato che *"l'istituto della mobilità in deroga è un trattamento eccezionale che garantisce ai lavoratori licenziati, che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo della retribuzione e richiede che sussista un legame temporale insoluto tra l'evento licenziamento e la fruizione del trattamento stesso. L'interruzione nella erogazione dell'indennità di mobilità, determina, quindi, il venir meno di un presupposto, quello della continuità, essenziale per la concessione dell'ammortizzatore in parola. Reciso il legame temporale con l'evento licenziamento, l'eventuale erogazione di un trattamento economico potrebbe solo configurarsi come una diversa fattispecie di sostegno al reddito avente natura di sussidio dovuto in caso di disoccupazione. Non è rilevante, pertanto, la circostanza che la Circolare n. 2 sia intervenuta successivamente alle decisioni prese dal Comitato nella seduta del 01.12.2016, che disponevano, in favore dei lavoratori dell'area di Crisi Complessa Val Vibrata-Valle del Tronto, la concessione di un periodo di mobilità in deroga, poichè la precedente fruizione dei trattamenti di NASpI o ASpI ha determinato l'interruzione del presupposto della continuità, atteggiandosi il contenuto della circolare citata come meramente ricognitivo dell'istituto della mobilità in deroga"*.

Il Comitato prende atto di quanto comunicato dal Presidente in merito alle disposizioni ministeriali sopraggiunte, pur rimarcando le motivazioni originarie che hanno previsto la possibilità di concedere un periodo di mobilità in deroga in favore dei lavoratori di che trattasi, residenti nell'unica area di crisi industriale complessa della regione, duramente colpita dalla crisi economica degli ultimi anni,



con gravi ripercussioni anche sul tessuto sociale.

Alle ore 11.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

P. Scudato *M. De Felice* *L. Russo*
Regione Abruzzo

Direzione Regionale
I.N.P.S.

A. Ferraro
M.L.P.S.
Ispettorato Interregionale
del Lavoro

Associazioni dei datori di lavoro

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

CAN *Luigi*
UIL *Paolo*
CISL *Franco Tancardi*

Anpal Servizi

Luigi



9 9 4